


**COMUNE DI CARISOLO**

*Provincia di Trento*

**Regolamento comunale  
per la disciplina delle  
attività di acconciatore  
ed estetista**



approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 16/06/2025

## **INDICE**

- ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2: LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
- ART. 3: ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE OVVERO PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE
- ART. 4: REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI
- ART. 5: BARRIERE ARCHITETTONICHE
- ART. 6: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
- ART. 7: SUBINGRESSO
- ART. 8: OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCIA, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI
- ART. 9: MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 10: VIGILANZA E CONTROLLO – SANZIONI – PROVVEDIMENTI INIBITORI
- ART. 11: CONSULTAZIONE CON LE CATEGORIE

## **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg, disciplina le attività di acconciatore e di estetista.
2. Resta fermo quanto stabilito per le predette attività dalle leggi 17 agosto 2005 n. 174 e 4 gennaio 1990 n. 1, nonché dall'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e dal citato D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg..

## **Art. 2 LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali con i requisiti di cui ai successivi articoli 4 e 5.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, con le modalità indicate all'art. 3.
4. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche all'interno di luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nonché all'interno di strutture alberghiere e/o palestre – centri fitness con le modalità indicate nel presente regolamento, a condizione che tale attività sia riservata esclusivamente ai clienti interni e sia connessa alla funzione principale svolta.

## **Art. 3 ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE OVVERO PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, e abbiano i requisiti previsti dall'art. 4.

Nel caso di esercizio dell'attività presso il proprio domicilio, il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

## **Art. 4 REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica.
2. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso di cui al successivo articolo 12, devono avere una superficie utile netta minima, calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori, pari a:
  - per l'attività di acconciatore 25 metri quadrati;
  - per l'attività di estetista, 40 metri quadrati; nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del DPP 2008 la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati;
  - per l'attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 40 metri quadrati con riduzione a 25 metri quadrati nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del DPP 2008.
3. Al fine di favorire l'insediamento delle attività nei centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti ed allorché sia comprovata l'impossibilità del rispetto delle superfici ordinarie, è stabilita una superficie utile netta minima, calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori all'attività principale, pari a:
  - per l'attività di acconciatore 15 metri quadrati;
  - per l'attività di estetista, 25 metri quadrati; nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del DPP 2008 la superficie minima è ridotta a 15 metri quadrati;
4. La medesima superficie minima dei locali di cui al precedente comma 3 è richiesta anche qualora le attività oggetto del presente regolamento siano svolte ai sensi del precedente art. 2 comma 4 .

## **Art. 5 BARRIERE ARCHITETTONICHE**

1. Nei casi di apertura di nuove attività, e nei casi di estensione (ad attività di acconciatore o estetista) o di ampliamento, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso di cui al successivo articolo 7, i locali devono essere visitabili ai sensi delle vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sono fatti salvi i casi di deroga previsti dalle predette disposizioni.

#### **Art. 6 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. L'inizio dell'attività di acconciatore e di estetista è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992 tramite lo sportello unico attività produttive del Comune (SUAP).

2. La SCIA deve contenere gli elementi stabiliti nella modulistica approvata dalla Provincia, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

3. La SCIA deve essere presentata anche nei casi di subingresso nella stessa attività, trasferimento di sede di esercizio dell'attività e di modifica strutturale e/o di superficie dei locali o in caso di variazione dei soggetti che conducono professionalmente l'attività nonché in caso di affitto di poltrone o cabine.

4. Devono essere comunicate tramite lo Sportello Unico anche le modifiche societarie o la cessazione di attività.

#### **Art. 7 SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte di chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, come indicato al successivo comma 3, e il subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi. Si rinvia a quanto previsto agli articoli 4 e 5 per quanto riguarda le caratteristiche dei locali destinati all'attività e le relative deroghe per i casi di subingresso.

2. Nel caso di morte del titolare di impresa artigiana trova applicazione la legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso della necessaria qualifica professionale.

3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrato o di dichiarazione sostitutiva del notaio di avvenuto trasferimento, di copia del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

#### **Art. 8 OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCIA, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI**

1. Nei locali d'esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale rilasciata nel previgente regime o la SCIA, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio, quest'ultimo chiaramente visibile e leggibile anche dall'esterno.

2. I periodi e gli orari di apertura e di chiusura sono resi noti anche con altri idonei mezzi di informazione, compresi quelli digitali.

#### **Art. 9 MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE**

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, può essere consentito l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista limitatamente alla sola durata di tali eventi.

2. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro personale appositamente incaricato per iscritto ed in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990.

#### **Art. 10 VIGILANZA E CONTROLLO – SANZIONI – PROVVEDIMENTI INIBITORI**

1. In materia di vigilanza, controllo, applicazione di sanzioni e adozione di provvedimenti inibitori trova applicazione l'art. 5 del D.P.P. 2008.

2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento è fissata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **Art. 11 CONSULTAZIONE CON LE CATEGORIE**

1. In occasione delle successive modifiche al presente regolamento dovrà essere richiesto il parere delle organizzazioni di categorie più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'art. 6 comma 2) lett. a) della legge provinciale n. 11/2002.